(N. 25-A bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE PIOLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ZELIOLI LANZINI, TARTUFOLI, SPALLINO e GRAVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1953

Comunicata alla Presidenza il 18 maggio 1954

Deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile per le disposizioni testamentarie a favore di dispersi nelle operazioni di guerra 1940–1945.

ONOREVOLI SENATORI. — La presente relazione fa seguito a quella, che ha accompagnato il disegno di legge dopo il suo primo esame da parte della Commissione di giustizia (n. 25–A), e riassume il pensiero della Commissione dopo la discussione in Aula ed il rinvio per più maturo esame e per il vaglio degli emendamenti, in quella sede presentati e non discussi.

Il nuovo esame ha fugato – e si è ben lieti di darne atto – quelle lievi perplessità che nella prima fase della discussione in Aula si erano manifestate, sicchè la Commissione si è trovata unanime nel riconoscere l'assenza di ogni carattere politico e l'alta finalità umana della legge e la conseguente necessità che essa si inserisca temporaneamente nel complesso delle disposizioni dettate per regolare le conseguenze giuridiche delle dichiarazioni di morte presunta.

Il nuovo testo – lasciando immutato il principio ispiratore della legge, con una migliore formulazione tecnica, suggerita a correzione di meno perfette dizioni – ha introdotto una limitazione più accentuata alla sua applicazione nel tempo, limitazione che è sembrata

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

necessaria ad accelerare il ritorno alle norme comuni, e sufficiente a garantire una pratica applicazione della norma eccezionale.

Per il futuro interprete è bene dare atto che la Commissione è stata pure unanime nel respingere l'emendamento, (col quale si chiedeva di introdurre nel testo, prima delle parole « in deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile » le seguenti « salva diversa disposizione del testatore »), solo perchè è apparso del tutto superfluo, essendo evidente l'inviolabilità della libera volontà del testatore.

Premesse queste brevi considerazioni, la Commissione si onora di chiedere che il Senato voglia dare alla proposta di legge, nella sua nuova formulazione, il suo alto consenso.

PIOLA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

Articolo unico.

In deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile, le disposizioni testamentarie a favore di dispersi nelle operazioni di guerra 1941-1943 sui vari fronti, non daranno luogo a delazione a favore dei chiamati in subordine o dei chiamati per legge fino a che non siano trascorsi sessanta anni dalla nascita del disperso, restando la delazione sospesa.

L'amministrazione dei beni sarà nel frattempo affidata, in deroga all'articolo 642, a persona o ente designato dal testatore o, in difetto, ad ente nominato dal Tribunale competente.

Restano ferme le norme comuni e delle leggi speciali in ordine alla dichiarazione di assenza e di presunzione di morte per ogni altro effetto.

Qualora venga accertata la morte del disperso si applicheranno le norme comuni.

DISEGNO DI LEGGE

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

In deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile, le disposizioni testamentarie a favore di dispersi nelle operazioni di guerra 1940-45 sui vari fronti, non daranno luogo a delazione a favore dei chiamati in sostituzione o dei chiamati per legge per venti anni dalla entrata in vigore della presente legge o fino a che non siano trascorsi sessanta anni dalla nascita del disperso, restando la delazione sospesa.

L'amministrazione dei beni oggetto della disposizione è nel frattempo affidata a chi è stato designato dal testatore o, in difetto, a persona fisica o giuridica nominata al Tribunale del luogo dell'aperta successione

Identico.

Identico.